

N. 2527

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IORI, MALPEZZI, DE PETRIS, SBROLLINI, CANGINI, MONTEVECCHI, VERDUCCI, RAMPI, ALFIERI, ASTORRE, BITI, BOLDRINI, CERNO, CIRINNÀ, D'ALFONSO, D'ARIENZO, ERRANI, FEDELI, FERRARI, FERRAZZI, GIACOBBE, LAFORGIA, MARGIOTTA, MISIANI, NANNICINI, PARRINI, PITTELLA, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, TARICCO, VALENTE, COLLINA, COMINCINI, LAUS e MANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 2022

Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

Onorevoli Senatori. – In tempi di grandi trasformazioni sociali, relazionali e culturali, e a fronte di una crescente incertezza educativa, è necessario potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, recuperare alleanze e collaborazione per offrire risposte efficaci alle emergenze, affiancare i docenti e i genitori nelle relazioni con gli studenti e le famiglie, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore, e tutte le realtà che agiscono in tali ambiti. L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha fatto emergere fragilità educative e pedagogiche presenti nella scuola già prima della pandemia, ed ora impongono ulteriori interventi per garantire il benessere educativo e psicologico tramite azioni concrete. In tal senso, il disegno di legge istituisce il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, volto a sostenere il lavoro sinergico del personale docente, del dirigente scolastico e di specifiche figure professionali con le competenze necessarie. In particolare, sul versante pedagogico-educativo, saranno presenti l'educatore e il pedagogista al fine di prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria; realizzare strategie e buone prassi integrate per una scuola inclusiva, aperta al territorio, alla ricerca e alla sperimentazione, innovativa in ambito educativo, formativo e pedagogico; valorizzare ogni forma di apprendimento formale, non formale e informale, atto a sostenere il pieno sviluppo della persona nel rispetto dei principi costituzionali; mettere a sistema interventi educativi e pedagogici programmatici, realizzati in sinergia tra scuola, famiglia, studenti e territorio; promuovere le competenze socio-affettive e di genere; favorire il diritto allo studio, al successo formativo e all'acquisizione di competenze, civiche, sociali e occupazionali; attuare linee di intervento e politiche di indirizzo volte a promuovere la sussidiarietà e la corresponsabilità educativa delle agenzie formative; promuovere continuità educativa verticale e orizzontale tra le diverse agenzie educative; sostenere la genitorialità; orientare gli alunni nei passaggi tra i diversi ordini di scuola (orientamento formativo); progettare e formare all'uso di ambienti digitali di apprendimento; sviluppare reti collaborative e di prossimità sociale, prevenire fragilità educative, criticità relazionali, culturali e sociali. Sul versante psicologico, la figura dello psicologo potrà fornire un supporto psicologico rivolto al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, per rispondere innanzitutto ai traumi e ai disagi derivati dall'emergenza COVID-19, ma anche per avviare un sistema di assistenza e di supporto psicologico per contrastare l'insorgere di forme di disagio o di malessere psico-fisico tra gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

L'attuale organizzazione di ogni istituzione scolastica, connotata ciascuna da specifiche criticità che possono risolversi più o meno rapidamente ed efficacemente, non prevede le figure professionali del pedagogista, dell'educatore e dello psicologo in funzione di coordinamento, raccordo e supervisione. Tali ruoli, per la loro complessità, devono essere affidati a figure professionali con competenze specifiche, che non coincidono con le competenze dei docenti ai quali

spetta, oltre alla specificità della trasmissione dei saperi, anche la responsabilità della relazione educativa. La scuola è il luogo d'incontro delle diverse storie, delle provenienze sociali e familiari, delle diverse modalità relazionali di cui ogni persona è portatrice; è un luogo dove è possibile promuovere forme di contrasto al disagio e di promozione del benessere.

In ambito scolastico è quindi importante creare, per gli alunni e per il personale, le condizioni idonee a costruire un ambiente di vita che faciliti il lavoro educativo, con l'aiuto di figure professionali di supporto nella continua interazione tra alunni-docenti-famiglia. La collaborazione strutturale con specifiche figure consente di accompagnare gli alunni, supportare le famiglie e favorire le buone prassi educative nelle età evolutive.

Si tratta di professioni distinte e specifiche rispetto ai diversi versanti d'intervento, con obiettivi che convergono ma che non sono sovrapponibili. L'insegnante è titolare del processo formativo dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze, si muove all'interno di una organizzazione strutturata e normata da leggi, trasmette competenze disciplinari, nel rispetto delle libertà costituzionali.

Il pedagogista e l'educatore accompagnano e sostengono l'opera della scuola (genitori-studenti-insegnanti) affinché le relazioni educative siano al centro della comunità nei vari contesti territoriali. Un intervento sistemico, che lavora sui perché, sulle motivazioni, sul senso della condivisione dei percorsi educativi, problematizzando e restituendo domande in una continua ricerca di senso, mantenendo alto lo sguardo pedagogico e la missione educativa della scuola.

Lo psicologo mette in campo azioni di supporto psicologico nelle situazioni di ansia, paura, depressione, evitando che possano degenerare o cronicizzarsi, affronta le criticità comunicative e relazionali, promuove il benessere psicologico.

Lo scopo è quello di consentire alle persone di raggiungere le loro naturali potenzialità in rapporto all'ambiente in cui vivono, mediando i conflitti e favorendo lo sviluppo dell'unicità della persona. L'ambiente scolastico deve perciò garantire strategie pedagogiche e psicologiche finalizzate alla crescita personale e sociale, al progetto di sé, al futuro del singolo alunno e di tutta la comunità educante, sulla base delle diverse situazioni territoriali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

- 1. A fronte delle nuove fragilità educative e pedagogiche quali conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di potenziare il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, recuperare alleanze e collaborazioni per garantire il benessere educativo e psicologico, affiancando i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziando le reti educative con i comuni, gli enti locali, il Terzo settore e tutte le realtà che agiscono in ambiti educativi, in via sperimentale, per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2025/ 2026, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato « Fondo », con le seguenti finalità:
- a) prevenire e recuperare, su tutto il territorio nazionale, nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, i fenomeni di vulnerabilità e di marginalità sociale, nonché di abbandono scolastico precoce e di dispersione, e al fine di favorire il diritto allo studio, valorizzare ogni forma di apprendimento formale, non formale e informale, atta a sostenere il pieno sviluppo della persona nel rispetto dei principi costituzionali;
- b) realizzare sinergie tra scuola, famiglia, studenti e servizi territoriali al fine di promuovere strategie e buone prassi integrate per una scuola inclusiva, aperta alla ricerca e alla sperimentazione innovativa in ambito educativo, formativo e pedagogico,

volte a promuovere le reti di sussidiarietà e la corresponsabilità educativa delle agenzie formative territoriali;

c) fornire un supporto agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie, al fine di rispondere ai disagi e disturbi psico-emotivi derivati dalla pandemia da COVID-19 e per prevenire l'insorgere del malessere psicologico.

Art. 2.

(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

- 1. Il Fondo, con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro, è destinato ai comuni esclusivamente per promuovere attività e patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio, allo scopo di supportare e potenziare le comunità educanti. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, essi provvederanno alla individuazione del comune capofila.
- 2. Secondo il principio di sussidiarietà, ogni comune o comune capofila può essere destinatario del finanziamento, nel limite massimo di 250.000 euro per ogni anno scolastico, d'intesa con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio, costituite in reti anche sovracomunali.

Art. 3.

(Gruppo per lo sviluppo dei progetti)

1. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto, rientrante nelle attività e nei patti educativi di cui all'articolo 2, comma 1, è curata da un gruppo appositamente costituito, organizzato in forma collegiale, per lo sviluppo, la realizzazione e il monitoraggio dei progetti, composto da un rappresentante dell'ente locale, un dirigente scolastico, un rappresentante dei docenti di

ciascuna delle scuole coinvolte, e un rappresentante del personale ATA.

- 2. I progetti di cui al comma 1 sono attuati avvalendosi della collaborazione multidisciplinare tra un pedagogista, un educatore professionale socio-pedagogico e uno psicologo. Per ciascun gruppo è individuato, tra i dirigenti scolastici, un dirigente con compiti di coordinamento, nel rispetto dell'autonomia scientifica e professionale di tutti i componenti.
- 3. I titoli richiesti per le figure di pedagogista, di educatore professionale socio-pedagogico e di psicologo di cui al comma 2, sono:
- a) per gli educatori professionali sociopedagogici, il possesso dei titoli di studio di classe L-19 o C-18 pedagogici o di una delle lauree equiparate o equipollenti del vecchio ordinamento o della qualifica prevista dall'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché un anno di lavoro nell'ambito scolastico;
- b) per i pedagogisti, il possesso di laurea abilitante nella classe di laurea magistrali LM-50 delle lauree magistrali in programmazione e gestione dei servizi educativi o di una delle lauree previste dall'articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205, o delle lauree quadriennale in pedagogia o le lauree specialistiche equiparate o equipollenti del vecchio ordinamento, nonché un anno di lavoro nell'ambito scolastico;
- c) per gli psicologi, il possesso di laurea abilitante di classe LM-51 delle lauree magistrali in psicologia, tre anni di anzianità di iscrizione all'albo degli psicologi o un anno di lavoro in ambito scolastico.
- 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 2, le modalità di attuazione, di funzionamento e di coordinamento territoriale per lo sviluppo dei progetti, nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo, e le linee guida di intervento delle predette figure.

- 5. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'istruzione è autorizzato ad adottare un bando per ripartire le risorse del Fondo nel limite massimo di 20 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate, per lo sviluppo della comunità educante. ai comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui all'articolo 2 che presentino uno o più progetti di cui al comma 1.
- 6. Il comune o i comuni destinatari delle risorse di cui alla presente legge stabiliscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, le procedure per la definizione dei patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative e per l'avvio delle le procedure di reclutamento delle figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 1, al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

Art. 4.

(Attività e ambiti di intervento del pedagogista, dell'educatore socio-pedagogico e dello psicologo)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, le figure professionali di cui al comma 2 dell'articolo 3 attivano e rafforzano le reti di relazione con i servizi educativi extrascolastici, finalizzate alla co-

struzione della comunità educante. In particolare, il pedagogista:

- a) collabora alle attività di progettazione degli interventi educativi, in sinergia con l'intera comunità scolastica e con le famiglie, per un supporto pedagogico-formativo alle dimensioni emotiva, relazionale e comportamentale;
- b) condivide con la comunità scolastica forme di protezione e di prevenzione primaria dei disagi emergenti in ambito familiare, scolastico e sociale;
- c) coopera con gli organi collegiali all'analisi dei bisogni, alla definizione delle politiche formative e delle buone pratiche intraprese nell'ambito dell'inclusione e degli interventi di contrasto alla povertà educativa;
- d) offre supporto metodologico per la pianificazione e la gestione di servizi di rete integrati nel territorio, raccordandoli con i bisogni formativi e pedagogici rilevati e con gli obiettivi stabiliti dal gruppo di cui all'articolo 3, comma 1, in riferimento a progetti organizzati in forma collegiale.
- 2. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1, l'educatore professionale socio-pedagogico, inquadrato come tecnico professionista a supporto del pedagogista e del dirigente scolastico nella realizzazione delle attività educative e formative dirette alla persona, ai gruppi classe e alla comunità scolastica, indicati dal gruppo di cui all'articolo 3, comma 1:
- a) accompagna e facilita i processi di apprendimento e di educazione emotiva, cooperando agli interventi di contrasto alla povertà educativa e alla gestione di servizi di
 rete integrati nel territorio, raccordandoli con
 le offerte educative scolastiche, per favorire
 al massimo il percorso formativo in linea
 con gli obiettivi stabiliti dal gruppo di cui
 all'articolo 3, comma 1, in riferimento a
 progetti organizzati in forma collegiale;

- b) collabora con i docenti per accompagnare i percorsi didattici stabiliti collegialmente, attivando percorsi utili ad affrontare le difficoltà dei singoli, contribuendo, in collaborazione con il personale ATA, al miglioramento delle dinamiche relazionali nel gruppo classe al fine di favorire lo sviluppo di interazioni educative, condivise, partecipate e di qualità.
- 3. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, lo psicologo:
- a) realizza attività condivise con gli organismi collegiali rivolte al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie, finalizzate a fornire supporto psicologico e a rispondere ai disagi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, affrontando le tematiche riguardanti i comportamenti a rischio per la salute quali le forme di dipendenza, di autolesionismo e di violenza;
- b) offre un servizio di assistenza psicologica per tutto il personale scolastico, per fornire supporto nei casi di *stress* lavorativo, disturbi psicologici, difficoltà e traumi, e per prevenire l'insorgere di forme di disagio emotivo o di malessere psico-fisico.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.